

**CONTRATTO RELATIVO** la fornitura in noleggio full service e risk, assistenza tecnica di sistemi per l'esecuzione di esami di immunoematologia e relativi consumabili da destinarsi alla UOSD Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (S.I.M.T) della ASL di Rieti per un periodo di ventiquattro mesi

**GARA** \_\_\_\_\_ **CIG** \_\_\_\_\_

L'anno ....., il giorno ..... del mese di..... con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

**TRA**

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti con sede in Via del Terminillo n. 42, 02100

Rieti (RI) (di seguito denominata per brevità "ASL", "Stazione Appaltante",

"Azienda"/"Amministrazione") – Partita IVA 00821180577 nella persona del

Direttore Amministrativo Dr.ssa Anna Petti, nata a Roma il 01/03/1966 e

domiciliata per la carica in Via del Terminillo n. 42, 02100 Rieti (RI)

autorizzata alla stipula del presente contratto giusta delega di cui all'atto

deliberativo n.3/D.G. del 07.12.2020 di attribuzione delle deleghe al Direttore

Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali

in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi

atti di delega, integrata con delibera n.222/D.G. del 12/3/2018 - dal Legale

Rappresentante pro tempore, Direttore Generale Dott.ssa Marinella

D'Innocenzo, nata a Lecce il 02/08/1959 e domiciliata per la carica in Via del

Terminillo n. 42, 02100 Rieti (RI) - in virtù dei poteri conferitigli con

Deliberazione n.1/D.G. del 07/12/2020;.

**E**

La società ....., con C.F./P.IVA ..... e sede

legale in ..... n. ...., ..... - (di seguito denominata

per brevità "Aggiudicatario" "Ditta Aggiudicataria" "Fornitore"

"Affidatario"), iscritta alla Camera di Commercio di ....., e rappresentata dal

Dott. ...., nato a .....(;) il ..... C.F. in qualità di ..... a firma congiunta (come risultante da procure notarili a conoscenza delle parti e agli atti) (ALLEGATO N° 1 Copie Carta d'Identità N° .....e N° .....) convengono a quanto di seguito riportato:

**PREMESSO CHE**

la ASL di Rieti, con deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha indetto una procedura di gara aperta ex art. 60 del D.lgs 50/16 e s.i.m. per l'affidamento, a lotto unico e indivisibile, per la fornitura in noleggio full service e risk, assistenza tecnica di sistemi per l'esecuzione di esami di immunoematologia e relativi consumabili da destinare alla uosd servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale della asl di rieti per un periodo di ventiquattro mesi , per una durata di ventiquattro mesi, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art 95 del D.lgs 50/16

-la procedura è stata espletata in modalità telematica attraverso la piattaforma ST.E.LLA;

- alla procedura, a lotto unico e indivisibile, è stato attribuito il n. gara \_\_\_\_\_ e Codice Identificativo Gara ( CIG) n. \_\_\_\_\_;

- alla data di scadenza prevista ( ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ) risultavano abilitati alla procedura in esame e hanno depositato a sistema la relativa istanza di partecipazione n. \_\_\_\_\_ Operatori economici;

- al termine di scadenza di presentazione dell'offerta è stata depositata a sistema n. \_\_\_\_\_ offerta;

- con deliberazione del Direttore Generale n. .... del .../.../20 sono state approvate le risultanze della gara succitata, aggiudicando definitivamente il

servizio a .....risultato primo nella  
graduatoria finale e che ha offerto il prezzo minore pari ad euro \_\_\_\_\_

sulla base di gara oltre IVA al 22%

con la partecipazione alla predetta procedura, l'operatore economico

..... ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a

fornire il servizio oggetto del presente contratto ed eseguire le prestazioni da

esso derivanti alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabiliti nel presente

atto, nella documentazione di gara tutta nonché nella propria offerta

economica;

l'operatore economico non è tenuto a presentare una cauzione definitiva, con

le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, a garanzia

dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti, secondo quanto

stabilito dall' art 93 comma 8 D.Lgs 50/2016

*PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO*

*E STIPULANO QUANTO SEGUE:*

### **Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti

richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto,

il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale di gara con i relativi allegati,

l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta

Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

contratto, anche se non allegate allo stesso.

2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto,

regolato, oltre che dal presente contratto:

- dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Speciale e ogni altro atto di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
- dal Codice Civile, dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia contrattuale.

3. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

#### **Articolo 2 - Oggetto**

L'oggetto del presente contratto per la fornitura in noleggio full service e risk, assistenza tecnica di sistemi per l'esecuzione di esami di immunoematologia e relativi consumabili da destinare alla uosd servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale della asl di Rieti, così come indicate dall'art. 1 e art. 3 del Capitolato Speciale di Gara, compresa la relativi installazione, eventuali opere di collegamento ed allacciamento agli impianti, ed il servizio di manutenzione delle apparecchiature stesse per tutta la durata del contratto.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura di quanto si ritenga indispensabile per l'installazione e la corretta e piena funzionalità del sistema, anche se non esplicitamente indicato in capitolato. Tutti i beni devono essere installati a spese dell'aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dal committente in corso di fornitura.

Il noleggio della strumentazione, con incluso il servizio di manutenzione Full Risk per 24 mesi, comprende quanto descritto dal Capitolato Speciale di gara (art. 3.)

### **Articolo 3 - Durata del contratto**

Il contratto avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo articolo 12.

### **Articolo 4 – Importo complessivo**

L'importo complessivo massimo di spesa per l'intera durata del servizio è pari ad € \_\_\_\_\_ oltre IVA.

L'importo deve intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri di legge.

Dopo il primo anno di vigenza contrattuale è ammessa la revisione dei prezzi, secondo la previsione dell'art.106 comma 1 lett. a del D.l.lgs 50/16 e s.i.m., previa istruttoria condotta dal RUP.

L'appalto è soggetto alle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze.

### **Articolo 5 – Servizio Assistenza**

Secondo il presente contratto l'Aggiudicatario dovrà garantire per tutto il periodo del noleggio il servizio di manutenzione full risk.

In particolare dovranno essere garantiti, senza oneri aggiuntivi per la ASL e così come indicato dall'art. 6 del Capitolato speciale di gara:

- Manutenzione preventiva
- Verifiche di sicurezza
- Manutenzione straordinaria: l'intervento della ditta deve garantire la risoluzione del guasto ed il ripristino della funzionalità delle apparecchiature, provvedendo alla sostituzione con identico strumento, se necessario, entro e non oltre le 48 ore.

### **Articolo 6 - Collaudo**

Oggetto del collaudo, così come indicato dal Capitolato Speciale di gara (Art.6) cui si rinvia, saranno i servizi offerti, compreso l'addestramento e l'avviamento, i collegamenti informatici, le apparecchiature ed i software installati conformemente a quanto richiesto in capitolato eventualmente aggiornato in sede di contratto.

### **Articolo 7 - Polizza Assicurativa**

Il Fornitore si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'appalto, restando esonerata al riguardo l'Azienda da ogni responsabilità.

Il Fornitore risponde pienamente per ogni eventuale danno o infortunio a persone o cose, che possano verificarsi nel corso del servizio.

Il Fornitore, pertanto, a copertura di tutti i rischi di cui al presente affidamento, ha prodotto copia della polizza RCT/RCO per danni a terzi n.

\_\_\_\_\_ contenente l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia assicuratrice, ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'ASL.

### **Articolo 8 – Obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013**

La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall'ASL di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014 e disponibile sul sito di questa ASL: [www.asl.rieti.it](http://www.asl.rieti.it), alla sezione "Anticorruzione e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti.

A tal fine si dà atto che detto codice, pur non venendo materialmente

allegato al presente contratto, è consegnato in copia all’Affidatario contestualmente alla sottoscrizione. L’Affidatario si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’ASL, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto alla ditta aggiudicataria assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte, l’Azienda, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.

#### **Articolo 10 - Inadempimenti e penalità**

L’operatore economico aggiudicatario ha l’obbligo di garantire che la fornitura venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nel presente capitolato.

Qualora L’Azienda, nella figura del DEC, rilevi inosservanze delle modalità e dei tempi di svolgimento della fornitura, (specificati all’art. 5 e seguenti del presente capitolato), provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta all’operatore economico aggiudicatario al fine dell’adozione da parte dello stesso dei necessari provvedimenti.

In caso di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore, rispetto ai tempi pattuiti, l’Azienda ha facoltà di esigere le seguenti penali:

- per inosservanza dei termini di consegna potrà essere applicata una penalità di € 30,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno; qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e

di richiedere la fornitura non effettuata all'operatore economico classificatosi al secondo posto nella gara, addebitando all'operatore economico inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato. Analoga facoltà di risoluzione ed analoghe conseguenze potranno prodursi nel caso in cui, nel corso del rapporto, il mancato servizio, nelle accezioni dinanzi specificate, si sia verificato tre volte. L'amministrazione concretatesi le tre inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà all'operatore economico aggiudicatario apposita dichiarazione in tal senso. Ai fini dell'applicazione della penale per ogni giorno di ritardo sull'importo della fornitura, (comma 1 del presente articolo), sarà considerata come non avvenuta la consegna degli articoli che siano stati rifiutati in sede di controllo e non sostituiti entro il termine massimo, (cinque giorni lavorativi);

- per ogni giorno di ritardo rispetto l'intervento on site di un tecnico specializzato richiesto, in caso di malfunzionamento delle apparecchiature, verrà applicata una penale pari a di € 30,00 per ogni giorno di ritardo;
- in caso di inosservanza di lieve entità delle condizioni del presente capitolato, per le quali non sia fissata penalità specifica, potrà essere applicata una penalità calcolata sul valore della fornitura aggiudicata compresa tra lo 0.3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare del netto contrattuale, da determinarsi inappellabilmente da parte dell'Azienda in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo;

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati all'operatore economico aggiudicatario da parte del RUP e del DEC. L'operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni

nel termine massimo di giorni 3 (tre) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute valide a giudizio del RUP e del DEC, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'operatore economico aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'operatore economico aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'appaltatore medesimo. Per la quota trattenuta sui corrispettivi, l'operatore economico aggiudicatario dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura di un valore pari all'importo della penale stessa.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'operatore economico aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Azienda di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito;

L'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti del presente articolo non pregiudica il diritto della ASL di Rieti di richiedere il risarcimento d'eventuali maggiori danni ai sensi dell'articolo 1328 cod. civ.

L'accettazione della prestazione tardiva da parte della stazione appaltante non fa venire meno il diritto all'applicazione della penale.

L'importo complessivo massimo delle penali non può superare il 10% del valore contrattuale, in tal caso la l'Azienda potrà risolvere il contratto..

### **Art. 11 – Risoluzione anticipata del contratto**

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 con le modalità ivi indicate, costituiscono ipotesi, tra loro alternative, di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.:

a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;

b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;

c) il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine indicato;

d) qualora il ritardo della fornitura dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi;

e) l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 15, presente Capitolato;

In tutti i casi summenzionati, la l'Azienda ha la facoltà, previa comunicazione al fornitore di volersi avvalere delle clausole risolutive espresse sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore medesimo e di procedere all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l'Azienda stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso

di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la L'Azienda può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto volto al completamento della fornitura.

Ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, il DEC svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda il diritto di affidare al secondo classificato in graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'operatore economico aggiudicatario. La ASL di Rieti non riconoscerà a quest'ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa del medesimo.

All'operatore economico inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete all'operatore economico inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Art. 12 – Recesso del contratto**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs. 159 del 2011, l'Azienda può recedere dal contratto, in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni rese, oltre al pagamento del decimo dell'importo dei delle

prestazioni non eseguite, calcolato come descritto al comma 2 del citato art.

109.

L'Azienda ha diritto di recesso ai sensi dell'art. 109 del Codice e nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- reiterati inadempimenti e/o non conformità (almeno 10 nell'anno) dell'operatore economico aggiudicatario, anche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'operatore economico aggiudicatario con lettera A/R.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. qualora sia stato depositato contro l'operatore economico aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'operatore economico aggiudicatario;
2. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati

alle misure previste per la normativa antimafia;

3. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la prestazione del servizio.

Dalla data di efficacia del recesso, l'operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad alla ASL di Rieti.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda procederà all'incameramento del deposito cauzionale a titolo di penalità e di indennizzo fatte comunque salve l'azione per il risarcimento dell'eventuale danno e di ogni altra azione che l'Azienda ritenesse intraprendere a tutela dei propri interessi.

### **Articolo 13 - Subappalto**

E' ammesso l'istituto del subappalto, secondo quanto previsto dall'art. 105 D.lgs 50/16 e con le modalità indicate all'art. 8 del Disciplinare di gara, cui si rinvia.

### **Articolo 14 – Cessione del contratto**

E' vietata la cessione del contratto, a pena di nullità, così come disposto ai sensi dell'art. 105 comma 1, del D.lgs 50/16.

### **Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti**

I pagamenti saranno effettuati in canoni mensili posticipati. Al termine del mese l'operatore economico trasmetterà il rendiconto delle attività effettuate che verrà verificato dal DEC. Successivamente, l'operatore economico aggiudicatario che potrà procedere alla emissione della fattura. L'operatore economico aggiudicatario emetterà quindi fatture mensili posticipate.

La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso procedere alla fatturazione elettronica per il tramite del SdI, Sistema di Interscambio della fatturazione

elettronica gestito dall'Agenzia delle Entrate, secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, Decreto del 7 marzo 2008 – Min. Economia e Finanze.

È comunque obbligatoria l'iscrizione al sistema regionale di pagamenti istituito dalla Regione Lazio, aderendo all'Accordo Pagamenti, che garantisce regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea.

Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118", da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto.

Si intendono altresì richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter c.d. split payment nell'ambito del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

Le fatture, quindi, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate

ed inviate esclusivamente a:

ASL Rieti, via del Terminillo 42, 02100 Rieti, Uff\_eFatturaPA

C.F. e P.I. 00821180577 Indirizzo PEC: asl.rieti@pec.it

C.U.F. UFX1HE Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI -  
Sistema di Interscambio

Le fatture dovranno, altresì, riportare le modalità di pagamento, il numero  
CIG corrispondente della presente gara, gli estremi del conto corrente  
bancario o postale dedicato su cui accreditare il corrispettivo contrattuale.

L'Azienda respinge ogni responsabilità per consegna delle fatture ad indirizzi  
diversi da quello della sede legale della stessa.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a presentare fattura  
rispettando lo schema dell'offerta economica.

#### **Articolo 16 – Spese contrattuali**

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo saranno  
integralmente poste a carico del Fornitore.

In caso d'uso, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di  
registro, con ogni relativo onere a carico del Fornitore. Ai soli fini della  
eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati.

#### **Articolo 17 - Controversie:**

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione, interpretazione ed anche validità del presente contratto sarà esclusivamente quello di Rieti.

#### **Articolo 18 - Allegati**

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale di gara, l'Offerta Tecnica del Fornitore, la polizza assicurativa, la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui alle premesse ad eccezione dell'offerta economica di cui all'allegato 1) al presente contratto

#### **Articolo 19 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente contratto e dagli atti di gara si fa riferimento al D.lgs 50/16 e s.i.m. ed alle restante normativa vigente in materia.

La presente scrittura composta da n.13 pagine, redatta in triplice copia se cartacea, previa lettura e conferma viene sottoscritta dalle parti.

Lì \_\_\_\_\_

Il Fornitore

Azienda Sanitaria Locale Rieti  
Il Direttore Amministrativo  
Dr.ssa Anna Petti

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di Legale rappresentante del  
Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali  
e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare  
incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del  
Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di  
seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità  
delle norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare e relativi allegati, nel  
capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice  
Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili:  
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19.

Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione

*Il Fornitore*

\_\_\_\_\_